

CAMERA DEI DEPUTATI N. 395-E

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: LABRIOLA, per la maggioranza)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI
COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
INTERNI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 21 marzo 1990 (v. stampato Senato n. 2203)

**MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI
COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSI-
GLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 28 giugno 1990 (v. stampato Camera n. 395-B)

**NUOVAMENTE APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMA-
NENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E INTERNI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 31 luglio 1990

**RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUB-
BLICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE,
CON MESSAGGIO MOTIVATO**

in data 15 agosto 1990 (v. stampato Doc. I, n. 6)

d'iniziativa del deputato BALESTRACCI

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

Presentata alla Presidenza il 14 novembre 1990

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. La legge regolatrice del Servizio nazionale della protezione civile torna in Parlamento dopo il rifiuto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. In realtà, si tratta di un tema da lungo tempo dibattuto, la cui definizione legislativa perviene ad un primo assetto dopo l'esperienza degli interventi pubblici per le calamità naturali degli anni '80, e dopo il venir meno delle preoccupazioni (e, in qualche caso, dei pregiudizi) di ordine politico generale, che ne avevano impedito ogni approdo conclusivo nel nuovo ordinamento repubblicano.

2. Alcune opinioni manifestate in sede giornalistica sul rifiuto di promulgazione obbligano a qualche precisazione, che altrimenti sarebbe stata superflua.

Il rifiuto presidenziale di promulgazione non può e non deve in alcun modo accostarsi alla figura del veto, come con poca avvedutezza e senza alcun rispetto delle norme e dei principi costituzionali è stato affermato.

Dispone di veto il Capo dello Stato che partecipa all'esercizio della funzione legislativa e agisce sul piano del potere e della responsabilità di ordine politico. Nell'ordinamento costituzionale repubblicano italiano, il Presidente non ha potere politico, non può assumere responsabilità politica, non partecipa quindi della attività legislativa.

3. Il rifiuto di promulgazione è atto tipico del controllo costituzionale che si manifesta tecnicamente secondo lo schema del rinvio per il riesame dell'atto da parte dello stesso organo che lo ha deliberato.

Il Presidente rifiuta la promulgazione dopo l'esaurirsi del procedimento legisla-

tivo, poiché al Presidente spetta solo di promulgare, non anche di sanzionare la legge.

Il Parlamento, in sede di rinvio, esercita intatto ed esclusivo il suo potere di deliberare la legge, non solo, ma, dopo una sua deliberazione in questa sede, la promulgazione diviene atto dovuto.

4. In altro ordine di questioni si iscrive il tema del profilo secondo il quale può correttamente porsi l'esercizio del potere presidenziale di rinvio senza promulgazione della legge al Parlamento. Si è discusso in sede scientifica se tale profilo debba restringersi alla sola legittimità, o possa comprendere anche dati di merito, né sono mancati alcuni virtuosismi sulla individuazione specifica del significato da attribuirsi a tali nozioni: virtuosismi puntualmente ricomparsi anche in questa circostanza.

Il Presidente, con questa sua decisione e con altre assunte negli ultimi tempi, mostra di preferire l'interpretazione più ampia ed estensiva. Nel dichiarare il consenso a questa concezione, si stima utile richiamare la convenienza di un *self-restraint* nell'uso di tale potere presidenziale, indispensabile per contemperare la legittima e sempre desiderabile esplicazione di una forma di controllo costituzionale, con il libero e pieno esercizio della potestà legislativa.

5. La Camera dei Deputati deve apprezzare ed apprezza l'opportunità che la decisione del Presidente della Repubblica offre di una ulteriore riflessione politica sulla disciplina della protezione civile. La Camera, peraltro, è tenuta a sentirsi interamente libera, nella sua ulteriore deliberazione, poiché il solo vincolo che si introduce per effetto del rinvio presiden-

ziale sta nel compiere l'intero procedimento, se si vuole l'approvazione della legge.

La Camera in primo luogo deve questo decidere, se si vuole cioè l'approvazione della legge. Si sottolinea, su questo punto preliminare, che la Commissione affari costituzionali in sede referente non ha avuto alcun dubbio nel ritenere opportuna tale legge, non solo, ma anche necessaria, per le ragioni che di seguito si riportano.

6. Mancando tale legge, lo Stato continuerà ad affrontare con singoli provvedimenti le varie emergenze che vanno sotto il nome di calamità naturali. Questi provvedimenti dovranno avere forza di legge, poiché alcune fattispecie relative alle situazioni richiamate comportano la riserva di legge. Ma ciò il Parlamento non può in alcun modo desiderare, anche considerando le varie e negative esperienze fatte su tale piano, comprese quelle che hanno provocato censure ed inchieste di varia natura.

Mancando tale legge, continuerà ad essere regolato con atto di governo non legislativo il cospicuo complesso di uffici e di servizi preposti alla protezione civile per lo studio, per il monitoraggio, per la prevenzione e per il pronto intervento: e pertanto sarà violata la norma costituzionale che riserva alla legge la disciplina della pubblica amministrazione, almeno nelle sue linee di principio.

A quest'ultimo riguardo converrà rileggere quella parte del messaggio presidenziale, che si riferisce all'incidenza dei principi costituzionali sulla pubblica amministrazione, per trarne tuttavia la conclusione secondo la quale la più grave violazione, tacita ma assai perniciosa, sarebbe quella di non definire per legge l'assetto di principio del complesso di uffici e di servizi preposti alla pubblica funzione della protezione civile, e degli atti e dei poteri che ne sono la manifestazione.

7. Il Parlamento viene richiamato alla necessità di attendere i risultati della inchiesta parlamentare sull'intervento per

le calamità naturali che hanno colpito l'Irpinia ed altri territori meridionali all'inizio degli anni '80, prima di deliberare sulla disciplina della attività di protezione civile.

Ricordiamo che si tratta di una questione solo politica, e per nessun profilo invece di carattere costituzionale.

Il Parlamento solo dispone del potere legislativo e del potere di inchiesta, e delle reciproche interferenze tra gli atti dell'uno e dell'altro: di questo risponde solo al corpo elettorale, nell'ordinario rapporto di responsabilità politica, e sul piano esclusivo del controllo sociale del potere si ammettono censure al riguardo, non mai sul piano dei controlli costituzionali.

Decidere se attendere i risultati della inchiesta, o non, per la deliberazione legislativa, è questione di puro apprezzamento discrezionale che può e deve risolvere solo il Parlamento e nessun altro. Si propone, in questo caso, di risolverla nel senso prima detto, e per le ragioni esposte.

8. È stata sollevata l'obiezione secondo la quale è indispensabile istituire un vero e proprio Ministero, se si persevera nel disegno di regolare per legge il servizio nazionale della protezione civile. Poiché si conferma l'avviso di procedere in questa direzione, la tesi si traduce nella necessità di istituire tale Ministero, essendo contraddittorio, si sostiene, conservare la figura del ministro senza portafoglio, e al tempo stesso regolare per legge il servizio a cui è preposto.

L'obiezione deve essere confutata. Non esistendo alcun serio appiglio in Costituzione, malgrado qualche tentativo malamente esperito in questo senso, si tratta di una tesi di politica legislativa, che non merita alcun consenso.

Chi sostiene simili teorie, non si rende conto di restare impigliato nelle scorie di concezioni antiquate della organizzazione amministrativa dello Stato, secondo una continuità che non esiste più, che lo stesso legislatore ha abbandonato da un pezzo, e che urta con i più elementari e pacificamente acquisiti dati della evolu-

zione dell'assetto legislativo dei pubblici poteri.

L'idea di uno statuto uniforme dell'organizzazione amministrativa dello Stato, coerente con l'altra idea del governo per Ministeri, già non corrisponde più alla realtà dell'ordinamento, e meno ancora corrisponde alle esigenze della società italiana di oggi e di domani, che invece richiede pluralità di modelli organizzativi, accentuazione dell'autonomia dell'amministrazione (che la legge presidia compiutamente, non già il solo regolamento governativo), separazione tra sfera politica e sfera esecutiva, e contenimento della sfera politica nei confini della attività di indirizzo, e dunque della fissazione dei fini, della emanazione delle direttive, della verifica dei risultati.

9. È stata posta anche la questione del rapporto tra legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplina legislativa del servizio di protezione civile. Di tale tema si ha un'autorevole eco nel messaggio del Presidente della Repubblica con cui è stata rinviata la legge, con ulteriori apprezzabili riflessioni riguardo alla natura della disciplina della Presidenza del Consiglio, in quanto contenuta in legge di immediata attuazione costituzionale, ed ai conseguenti vincoli per la novellistica legislativa, riflessioni che in linea di principio pure si condividono.

La disciplina legislativa del servizio di protezione civile peraltro si rende opportuna, sia per le considerazioni che sono state fatte, sia perché molto difficilmente la complessità e l'alta qualificazione di energie umane e di mezzi strumentali che ne sono caratteristiche possono realizzarsi entro i soli termini di un dipartimento della Presidenza del Consiglio, posto e regolato con atto del Governo.

10. Qualche cenno infine va fatto sul tema dei limiti costituzionali e politici della figura del ministro senza portafoglio.

Se tali limiti si intendono riferiti ai lineamenti costituzionali dell'organo ministro, si deve nettamente affermare non solo la legittimità della figura del mini-

stro senza portafoglio, ma anche la inesistenza di una diversità tra *status* di ministro senza portafoglio e *status* di ministro con portafoglio, quanto alla disciplina costituzionale.

Ne consegue che è il legislatore ordinario ad introdurre altre norme relative alle attribuzioni del ministro, senza tuttavia incidere su quel che prescrive la Costituzione, e quindi sulla parità tra i ministri nei poteri che la Costituzione stessa prevede, e sulle pari opportunità di ciascuno di essi ad assumerne di ulteriori, quanto alla sfera dei rapporti con l'alta amministrazione in particolare.

11. La Commissione affari costituzionali, nella lettura compiuta in sede referente dopo il rinvio della legge sul Servizio nazionale della protezione civile da parte del Presidente della Repubblica, ha ritenuto inoltre di proporre alla Camera dei deputati le seguenti precisazioni e modifiche del testo normativo:

a) si chiarisce che al Servizio nazionale della protezione civile è preposto un ministro senza portafoglio, che si avvale del dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400: conformemente viene modificato quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, del testo, e conseguenti disposizioni. Qualora tale ministro non sia nominato, si applica l'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede, qualora la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato, l'affidamento di tali compiti al Presidente del Consiglio, che può delegarli ad altro ministro (articolo 1, comma 3, del nuovo testo);

b) relativamente al potere di ordinanza, che si attiva in conseguenza, in presenza degli eventi calamitosi individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera c), si stabilisce, accogliendo lo spirito di uno dei rilievi del messaggio presidenziale e secondo l'ordine del giorno già approvato dalla Commissione affari costituzionali al momento della conclusione del procedimento legislativo sul Servizio nazionale della

protezione civile, che spetti al Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile, di deliberare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, e di revocare lo stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. Conseguentemente si modifica l'articolo 6, comma 1, del testo;

c) si introduce, nel rapporto di delega del quale può avvalersi il ministro per il coordinamento della protezione civile per gli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza, il vincolo della fissazione del contenuto di tale rapporto, dei tempi e delle modalità di esercizio, da porsi nello stesso provvedimento di delega. Conseguentemente si modifica l'articolo 6, comma 2, del testo;

d) si introduce, con un nuovo comma 4 dell'articolo 6 del testo, per

l'esercizio del potere di ordinanza del ministro per il coordinamento della protezione civile, il duplice vincolo del parere obbligatorio e vincolante del Presidente del Consiglio, e del rispetto dei principi e dei termini previsti dai programmi nazionali di cui all'articolo 5, comma 2, del testo;

e) per ciò che concerne le competenze delle regioni, la prescrizione degli indirizzi, tra i presupposti per l'esercizio delle attribuzioni regionali proprie o delegate, è devoluta al Consiglio dei ministri e non più al ministro per il coordinamento della protezione civile, come è sembrato più opportuno per il carattere dell'autonomia regionale. Conseguentemente è stato modificato l'articolo 10, comma 1, del testo.

SILVANO LABRIOLA,
Relatore per la maggioranza.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Servizio nazionale della protezione civile).

1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina con direzione unitaria, avvalendosi di una struttura dipartimentale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

ART. 2.

*(Tipologia degli eventi
ed ambiti di competenze).*

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Servizio nazionale della protezione civile).

1. *Identico.*

2. Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, di seguito denominato Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina con direzione unitaria, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 2.

*(Tipologia degli eventi
ed ambiti di competenze).*

Identico.

fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

ART. 3.

(Attività e compiti di protezione civile).

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta ad agevolare l'avvio della ripresa socio-economica delle zone colpite dagli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. L'avvio della ripresa consiste unicamente nell'attuazione, concordata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili per agevolare l'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e delle normali condizioni di vita.

ART. 3.

(Attività e compiti di protezione civile).

Identico.

ART. 4.

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile).

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Ministro per il coordinamento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti da vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro per la funzione pubblica provvede ad istituire, presso il dipartimento di cui all'articolo 10, un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati raccolti.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta del presidente della regione, trasmette i dati riferentisi alla regione medesima.

ART. 5.

(Ministro per il coordinamento della protezione civile).

1. La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile sono esercitati, sulla base degli

ART. 4.

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Ministro per il coordinamento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti da vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro per la funzione pubblica provvede ad istituire, presso il Dipartimento di cui all'articolo 1, un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati raccolti.

4. *Identico.*

ART. 5.

(Ministro per il coordinamento della protezione civile).

Identico.

indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile che vi provvede anche con i poteri di cui all'articolo 6.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

3. I programmi nazionali di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile emana direttive per disporre l'esecuzione di periodiche esercitazioni alle quali partecipano tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile promuove, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulle previsioni e prevenzioni delle calamità naturali e delle catastrofi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

ART. 6.

(Potere di ordinanza).

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Ministro per il coordinamento della protezione civile dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza determinandone durata ed estensione territoriale; ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce nella prima riunione utile del Consiglio dei ministri; revoca, con le medesime modalità, lo stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

ART. 6.

(Potere di ordinanza).

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, anche a mezzo di delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì emanare ordinanze, ai sensi del comma 2, anche al fine di evitare danni o maggiori danni a persone o a cose, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Con le dette ordinanze e ai fini anzidetti, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre, su conforme parere del Ministro competente, sospensioni o differimenti di termini anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni di intesa con le amministrazioni stesse.

5. Le ordinanze con contenuto normativo che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, anche a mezzo di delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Qualora il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvalga di delegati, il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto di questa, i tempi e le modalità del suo esercizio.

3. *Identico.*

4. Le ordinanze per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 5, sono adottate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, su conforme parere del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi e dei termini previsti dai programmi nazionali di cui all'articolo 5, comma 2.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 7.

(Consiglio nazionale della protezione civile).

1. È istituito il Consiglio nazionale della protezione civile con il compito, in attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, di determinare i criteri di massima in ordine:

a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;

b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;

c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;

d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

a) i ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;

b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati;

c) rappresentanti dei comuni e delle province;

d) rappresentanti delle associazioni del volontariato.

ART. 7.

(Consiglio nazionale della protezione civile).

Identico.

ART. 8.

(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi).

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti attinenti alle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della consulenza della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

2. La Commissione fornisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimessa dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ed è composta dal Ministro proponente, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da componenti individuati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, dei lavori pubblici e dell'ambiente.

4. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

5. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

ART. 8.

(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi).

Identico.

ART. 9.

*(Comitato operativo
della protezione civile).*

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di protezione civile, si avvale di un Comitato operativo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Il Comitato fornisce inoltre al Ministro per il coordinamento della protezione civile le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o da un suo delegato. In caso di emergenza, qualora il Ministro sia assente o impedito, il Comitato è presieduto da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

ART. 9.

*(Comitato operativo
della protezione civile).*

Identico.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

ART. 10.

(Dipartimento della protezione civile).

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento della protezione civile.

2. All'organizzazione del dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 11.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni — fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione — partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, e secondo gli indirizzi e le direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Soppresso.**ART. 10.**

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni — fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione — partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e le direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. *Identico.*

3. Le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento delle attività di protezione civile; istituiscono altresì un Comitato regionale di protezione civile ed un centro operativo regionale per l'organizzazione in via permanente, nonché per l'attuazione dei servizi di emergenza di competenza regionale.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

ART. 12.

(Competenze delle province).

1. Le province partecipano, nei limiti delle competenze proprie o di quelle delegate, all'organizzazione ed alla attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile; alla predisposizione di programmi provinciali di prevenzione e previsione, in armonia con i programmi nazionali e regionali; alla predisposizione permanente di propri mezzi e strutture operative per interventi di protezione civile; alla costituzione del centro operativo provinciale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

ART. 13.

(Il prefetto).

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di prevenzione e previsione, predispone il piano provinciale

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 11.

(Competenze delle province).

Identico.

ART. 12.

(Il prefetto).

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di prevenzione e previsione, predispone il piano provinciale

per fronteggiare l'emergenza nell'ambito della provincia e ne cura l'attuazione. Copia del piano viene inviata ai Comitati regionali e provinciali di cui agli articoli 11 e 12.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Ministro per il coordinamento della protezione civile ed il presidente della giunta regionale;

b) assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in coordinamento con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

c) adotta, avvalendosi del centro operativo provinciale, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte degli organi provinciali delle varie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 6, opera, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 6.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza è costituito, presso la prefettura, un centro operativo provinciale composto dai responsabili provinciali delle strutture di protezione civile e di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso, il quale si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, degli uffici e del personale delle prefetture. Le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del prefetto, comandano proprio personale a prestare servizio presso il centro operativo.

per fronteggiare l'emergenza nell'ambito della provincia e ne cura l'attuazione. Copia del piano viene inviata ai Comitati regionali e provinciali di cui agli articoli 10 e 11.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 14.

(Attribuzioni del sindaco).

1. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

2. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura comunale di protezione civile, provvede, con i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari dandone comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

ART. 15.

(Strutture operative nazionali del Servizio).

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, ed altre istituzioni di ricerca;

f) l'Associazione italiana della Croce Rossa;

g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

h) il volontariato;

i) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI);

l) i servizi tecnici nazionali.

ART. 13.

(Attribuzioni del sindaco).

Identico.

ART. 14.

(Strutture operative nazionali del Servizio).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 16, ed altre istituzioni di ricerca;

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica;*

2. In base agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture nazionali svolgono le attività previste dalla legge a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile e, sulla base dei medesimi indirizzi, svolgono altresì compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione, secondo il proprio ordinamento, delle strutture al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle anzidette strutture alle esigenze di protezione civile.

ART. 16.

(Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta).

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

ART. 17.

(Gruppi nazionali di ricerca scientifica finalizzata).

1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'università e

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 15.

(Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta).

Identico.

ART. 16.

(Gruppi nazionali di ricerca scientifica finalizzata).

Identico.

della ricerca scientifica e tecnologica, sono istituiti gruppi nazionali di ricerca scientifica con finalità di protezione civile la cui attività sarà regolata da apposite convenzioni pluriennali.

ART. 18.

(Volontariato).

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. A tal fine, riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne promuove il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione del volontariato civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione delle associazioni di volontariato negli appositi albi nazionali, regionali e locali;

b) la previsione delle direttive per la formazione degli albi;

c) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

d) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

e) la previsione di misure atte a garantire agli aderenti alle associazioni il mantenimento del posto di lavoro ed il relativo trattamento economico ed assicurativo.

ART. 17.

(Volontariato).

Identico.

ART. 19.

(Fondo per la protezione civile).

1. La gestione del Fondo per la protezione civile è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 363 del 1984, come sostituito dall'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, non si applica agli atti afferenti alla gestione del Fondo per la protezione civile che non derivino da ordinanze. I predetti atti vengono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi delle vigenti norme.

3. Agli oneri relativi al funzionamento degli organi previsti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti in bilancio per il funzionamento degli organi di protezione civile.

ART. 20.

(Abrogazione delle norme incompatibili).

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

ART. 18.

(Fondo per la protezione civile).

Identico.

ART. 19.

(Abrogazione delle norme incompatibili).

Identico.